REGOLAMENTO (CE) N. 1649/95 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3,

considerando che l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round nel settore vitivinicolo comporta la soppressione del regime dei prezzi di riferimento per i vini a partire dal 1° luglio 1995; che, a causa di tale soppressione, si viene a creare una nuova situazione per quanto riguarda le importazioni di vino, i cui sviluppi sono difficilmente prevedibili; che pertanto è indicato, in futuro, seguire con maggiore attenzione tali importazioni attraverso il rilascio di titoli di importazione; che, di conseguenza si ravvisa l'utilità di una comunicazione più rapida, da parte degli Stati membri, dei prodotti e dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione; che occorre pertanto modificare l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/90 (4), per quanto riguarda la frequenza delle comunicazioni, che da mensile diventa settimanale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo della prima frase dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3388/81 è sostituito dal seguente:

« Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni giovedì, oppure il primo giorno lavorativo successivo, le informazioni relative alle quantità e ai paesi di origine dei prodotti per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione nel corso della settimana precedente, ripartiti in base ai codici della nomenclatura combinata e ai codici della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
(3) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 19.
(4) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 58.